

Cub Sanità e Assistenza
Confederazione Unitaria di Base
c.so Marconi 34, Torino 10125
tel./fax: 011655897; mail: sanita@cubpiemonte.org

Torino, 05/12/2011

A: Comune di Torino, Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Settore
Prevenzione delle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà
Via Bruino 4, Torino 10138
c.a. del Dirigente Responsabile del Settore
responsabile del procedimento per il Bando 22/2010 relativo al servizio....
c.a. dott. (responsabile del procedimento per l'affidamento del servizio....)
A: ASL TO2
Dipartimento di Salute Mentale
c.so Svizzera 164, Torino 10149
c.a. del Direttore, Pirfo Elvezio

E, p.c., a
Cooperativa
(consorzi coinvolti....)

Oggetto: comunicazione e richiesta

Con la presente siamo a comunicarvi che ai lavoratori impiegati dalla cooperativa nella gestione, per conto del Comune di Torino, del servizio, e/o per conto della ASL TO2 nella gestione del servizio..... non sono state versate le mensilità relative a gennaio 2011, febbraio 2011, marzo 2011.

Ci risulta che la stessa cooperativa vanta crediti, per fatture già emesse (ed i cui termini di pagamento da capitolato sono già, più o meno abbondantemente, scaduti a tutto il 31/10/2011) nei vostri confronti per almeno:

- segue elenco delle fatture in arretrato da parte dell'ente

In conseguenza di ciò **siamo ad ingiungervi** di dare corso a quanto previsto dall'art. 5 del Dpr 5 ottobre 2010, n° 207 che, per vostra comodità, riportiamo:

Art. 5. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore

(art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

*1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'[articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice](#), impiegato nell'esecuzione del contratto, **il responsabile del procedimento** invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli [articoli 37, comma 11, ultimo periodo](#) e [118, comma 3, primo periodo, del codice](#).*

Vi anticipiamo sin d'ora che, qualora nel termine di 20gg. dal ricevimento della presente, i detti lavoratori non abbiano ricevuto le spettanze arretrate dovute, questi **procederanno per vie legali**

nei vostri confronti onde far valere la responsabilità in solido del committente, come da art. 29, c.2 del Dlgs. 276/2003 che, per vostra comodità, riportiamo:

2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Controfirmano la presente i lavoratori:

.....(impiegato/a dalla coop. nel servizio.....)

.....(impiegato/a dalla coop. nel servizio.....)

i quali, a dimostrazione e quantificazione dei propri crediti retributivi, allegano copia delle buste paga relative alle mensilità non percepite.

La presente vale quale formale costituzione in mora, atto interruttivo di ogni prescrizione e decadenza e ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti.

Per la Cub s/a e per le RSU Cub s/a c/o la coop.